COMUNE DI TAURISANO

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SERVIZI ALLA PERSONA

Nr.102 - Registro Generale
del 13-02-2018

Nr.26 - Registro di Settore
del 13-02-2018

Oggetto: L. N. 448/98 - ART. 65 - CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2017 AD ULTERIORI N. 4 RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 31/1/2018.

Il Responsabile del Procedimento
Rita MELILEO

Il Responsabile del Settore
Dott. Rocco Schiavano

Firmato da:Rocco Schiavano
Organizzazione:COMUNE DI TAURISANO/81000230755
Data: 15/02/2018 16:31:14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

che con Decreto Sindacale protocollo n. 7 del 1° giugno 2017 il Dott. Rocco Schiavano è stato nominato Responsabile dell'Unità Organizzativa Settore Servizi alla Persona, Comunicazione Istituzionale e Cultura ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Decreto Sindacale n.7 del 01/06/2017, di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del Servizio, legittima l'emanazione dell'atto;

Non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario dell'atto;

l'atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;

verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

CHE la legge 23 dicembre 1998, n. 448 - art. 65 ha concesso, con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, un assegno, nel limite di tredici mensilità, il cui importo è parametrato sulla base della rivalutazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
CHE per i nuclei familiari con diversa composizione (superiore alle 5 unità), detto requisito economico è parametrato sulla base della scala di equivalenza, prevista dal D.L. n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste;
CHE il D.P.C.M. n. 452 del 21.12.2000, così come modificato dal D.P.C.M. n. 337 del 25.5.2001, ha dettato norme in materia di assegni per nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22.12.1999, n. 488, e degli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448;
CHE la Legge 6 agosto 2013, n. 97 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in G.U. il 20.08.2013, all'art. 13, risolve la complessa questione del diritto all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi (art.65 della Legge 448/1998), equiparando i cittadini stranieri lungo soggiornanti ai cittadini italiani e comunitari, prevedendo, a tale scopo, una copertura finanziaria a decorrere dal 1luglio 2013;
CHE con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;
CHE con la circolare n. 171 del 18.12.2014, l'INPS ha reso noti i principi normativi e ha fornito le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa relativa all'ISEE;
CHE il D.P.C.M. . 5 dicembre 2013, n. 159 prevede una revisione delle soglie dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE;
VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia – pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25/02/2017 – che ha indicato l'entità della rivalutazione, da applicarsi, per l'anno 2017, alle prestazioni di cui all'art. 65 e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sensi dell'art. 74 della legge 26/03/2001, n. 151 , è risultato pari all'01%. L'art. 1, comma

287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che " con riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero". Pertanto, restano fermi per l'anno 2017 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella Gazzatta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015;

CONSIDERATO che:

- a seguito del suddetto valore ISTAT, l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari, per l'anno 2017, a €.141,30 mensili, per un importo annuo complessivo di €.1.836,90;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento a nuclei familiari composti da 5 componenti, per l'anno 2017, non deve essere superiore a €.8.555,99;

RILEVATO che:

- con determinazione n. **15 del 12/01/2018** è stato concesso l'assegno nucleo familiare a n. **95** richiedenti;
- entro il termine perentorio del 31.01.2018, sono pervenute ulteriori n. 5 richieste per la concessione dell'assegno di che trattasi per l'anno 2017;
- con il nuovo iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l'attestazione ISEE viene
- calcolata e resa disponibile dall'INPS al dichiarante entro 10 giorni lavorativi;
- le Attestazioni ISEE rilasciate dall'INPS scadono tutte al 15 gennaio dell'anno successivo a
- quello di riferimento dell'assegno;

RITENUTO opportuno, quindi, nelle more della messa a regime del nuovo sistema di rilascio dell'ISEE:
- procedere all'istruttoria delle ulteriori n. 5 richieste, pervenute nei termini, corredate di Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa Attestazione ISEE;

VISTE le risultanze dell'istruttoria e ritenuto, pertanto:

- di concedere n. 4 richieste, nella misura consentita, l'assegno di che trattasi;
- di riservare successivamente la concessione dell'assegno a n. 1 richiesta per l'esistenza di omissioni rilevate da Agenzia delle Entrate sui dati della D.S.U. ed evidenziati nell'attestazione ISEE;

DATO ATTO che l'elenco delle domande ammesse, con indicazione del periodo e relative motivazioni, è allegato al presente atto in forma cartacea e conservato agli atti del Comune in ossequio alla normativa sulla privacy;

DETERMINA

DI CONCEDERE a n. 4 nominativi indicati nell'elenco, depositato in atti, le provvidenze previste dall'art. 65 della L. 23.12.1998, n. 448, relative all' assegno per il nucleo familiare - ANNO 2017 -, aggiornato in base alla variazione dell'indice ISTAT, pari allo 0,1% (Comunicato Ufficiale dell'ISTAT pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e di riservare successivamente la concessione dell'assegno a n. 1 nominativo per i motivi di cui in narrativa;

DI TRASMETTERE all'INPS, secondo specifiche prescrizioni previste dallo stesso Istituto, i dati necessari al pagamento degli assegni.